



Ministero della Giustizia

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	3839/2017
Data di Arrivo		Data di Partenza	03/08/2017
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Loro mail pec
Ai	Presidenti delle Federazioni dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Loro mail pec
e p.c. Ai	Consiglieri Nazionali
E_mail	Loro mail
e p.c. Ai	Coordinatore Centro Studi Dott. Giancarlo Quaglia
E_mail	giancarloquaglia@conaf.it centrostudi@conaf.it

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5C	41	2017	AS	AS

Oggetto	Regolarità di iscrizione all'Albo e Diritto di elettorato passivo ed attivo - Chiarimenti
---------	--

Egregi Presidenti,


la regolarità di iscrizione ai sensi della normativa vigente, L 3/76, mod. 152/92 e dal DPR 137/2012 è determinata dall'assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione dall'esercizio professionale.

L'art. 41 della L. 3/76 e smi, prevede che "Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge".

La sospensione o la radiazione è una sanzione disciplinare che viene inflitta all'iscritto in seguito a procedimento disciplinare (art. 47 L. 3/76 e smi); in particolare ricordiamo che "nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio [di disciplina]".

A seguito delle modifiche introdotte con il DPR 137/2012, i professionisti iscritti agli Ordini o Collegi sono obbligati a stipulare idonea assicurazione (art. 5) e a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (art. 7); la violazione di detti obblighi costituisce *illecito disciplinare*.

L'accertamento dell'illecito disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione, così come per i casi di morosità, deve avvenire ad opera del Consiglio di Disciplina attraverso la normale procedura di apertura di un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 47 L. 3/76 e smi, con audizione dell'incolpato.





CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

Pertanto l'iscritto che non è stato oggetto di un provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione è regolarmente iscritto e pertanto conserva il suo diritto elettorale attivo e passivo.

Tanto si doveva, Cordiali saluti

Il Coordinatore del
Dipartimento Riforma della Professione,
Riccardo Pisanti, Dottore Agronomo

Il Presidente
Andrea Sisti, Dottore Agronomo

